

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

L'ARBITRO UNICO

Avv. Aurelio Vessichelli

scelto concordemente dalle parti ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in data 6 marzo 2014, presso la sede dell'arbitrato in Roma,

ha deliberato il seguente

L O D O

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2115 del 18 dicembre 2013) promosso da:

Sig. Stefano Bagalini, con l'Avv. Andrea Agostini

parte istante

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli

parte intimata

[...] omissis [...]

P.Q.M.

L'Arbitro Unico

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:

1. rigetta integralmente l'istanza proposta in data 18 dicembre 2013 (prot. 2115 - 757) dal Sig. Stefano Bagalini;
2. dichiara assorbita ogni altra domanda;
3. pone a carico della parte istante Sig. Stefano Bagalini le spese di lite, liquidate come in parte motiva;
4. pone a carico della parte istante Sig. Stefano Bagalini, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari dell'Arbitro Unico, liquidati come in parte motiva;
5. pone a carico della parte istante Sig. Stefano Bagalini il pagamento dei diritti amministrativi;
6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.

Così deciso in Roma, in data 6 marzo 2014, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata.

F.to Aurelio Vessichelli